

COMUNE DI
CERRO AL LAMBRO
(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE PROPRIE

Approvato con delibera di CC n. 35 del 15/5/2003

INDICE SISTEMATICO

Titolo I - Principi generali

Art. 1	Oggetto	p. 3
Art. 2	Determinazione della misura dell'entrata	p. 3
Art. 3	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	p. 3
Art. 4	Soggetti responsabili delle entrate	p. 4

Titolo II - La gestione delle entrate

Art. 5	Gestione integrata	p. 4
Art. 6	Forme di gestione	p. 5
Art. 7	Versamenti	p. 5
Art. 8	Riscossione coattiva	p. 6
Art. 9	Rimborsi	p. 6
Art. 10	Estinzione per compensazione	p. 6
Art. 11	Tutela giudiziaria	p. 7
Art. 12	Modulistica	p. 7
Art. 13	Entrata in vigore	p. 8

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede i principi da applicare a tutte le entrate proprie, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché di favorire la collaborazione con il cittadino-contribuente.

2. Il regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell'ente in materia di entrate, che devono ad esso conformarsi per quanto concerne i principi enunciati, salvo diverse disposizioni di legge.

4. Le entrate proprie, alle quali si applica il presente regolamento, sono costituite da:

- a) tributi dell'ente, entrate assimilate e relativi accessori;
- b) rendite patrimoniali, entrate assimilate e relativi accessori;
- c) proventi dei servizi pubblici;
- d) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- e) canoni di uso;
- f) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi o regolamenti.

Art. 2 ***Determinazione della misura dell'entrata***

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dell'ordinamento locale della singola entrata.

2. La deliberazione di approvazione della aliquota o tariffa di ciascuna entrata, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui la deliberazione non sia adottata entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

3. Le entrate aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi allo svolgimento del servizio, possono essere adeguate nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento; l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo.

Art. 3 ***Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni***

1. La determinazione annuale della misura di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni è effettuata con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente articolo. Per quanto non specificatamente previsto si applicano le norme di legge vigenti.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti eventualmente adottati o delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ovvero misure più favorevoli per il contribuente, queste ultime sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.

3. Nel caso in cui per la concessione dell'agevolazione, sia necessaria l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge.

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita:

- a) per ogni tributo di competenza del Comune, ad un dipendente designato dalla giunta comunale quale "funzionario responsabile" del tributo;
- b) per le entrate non tributarie, ai responsabili degli uffici ai quali le medesime entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro idoneo provvedimento.

2. Il responsabile di cui al comma 1 cura tutte le operazioni di gestione dell'entrata a lui affidata, comprese l'organizzazione delle attività di verifica, accertamento e riscossione della medesima entrata.

3. In particolare, a seconda dell'entrata di riferimento,:

- sottoscrive le richieste, gli avvisi, compresi quelli di accertamento ed ogni altro atto gestionale che impegni il Comune verso l'esterno;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate;
- dispone i rimborsi;
- irroga le sanzioni e gli interessi nei casi previsti dalla legge;
- esercita il potere di autotutela;
- cura la gestione del contenzioso come disposto dall'art. 12;
- in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la conformità dell'attività svolta dal gestore alle condizioni e modalità stabilite nel contratto o convenzione;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti per la gestione dell'entrata.

4. Le norme organizzative dell'ente individuano il soggetto che sostituisce il funzionario responsabile e il responsabile della singola entrata in caso di sua assenza od impedimento.

TITOLO II LA GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Gestione integrata

1. La gestione delle entrate proprie si basa su criteri di efficienza, efficacia e di razionale utilizzo delle risorse disponibili. A tali fini è promossa la gestione integrata delle diverse entrate, da realizzarsi:

- attraverso la costituzione ed aggiornamento dinamico di una banca dati integrata delle entrate locali, predisponendo le interconnessioni più idonee fra i diversi uffici comunali;
- con l'individuazione di modalità procedurali omogenee, rivolte alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- attraverso, se possibile, l'unificazione delle forme di gestione delle diverse entrate.

2. L'amministrazione provvede a definire un programma rivolto alla costituzione e gestione della banca dati integrata delle entrate proprie per la cui attuazione sono assegnate, nei limiti delle dotazioni e delle disponibilità di bilancio, risorse adeguate.

3. Per la costituzione e gestione della banca dati integrata ciascun responsabile della singola entrata è autorizzato a trattare ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati proveniente da archivi appartenenti al comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento telematico, che risultasse utile per la gestione dell'entrata.

Art. 6 **Forme di gestione**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è rivolta al conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità, e collaborazione con i cittadini. L'amministrazione promuove la gestione unitaria delle diverse entrate proprie anche attraverso, se possibile, l'individuazione di un unico soggetto gestore.

2. La scelta della forma di gestione delle entrate proprie è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa dell'ufficio competente, con riguardo alle risorse umane e strumentali disponibili.

3. La gestione diretta è affidata alla struttura organizzativa interna all'ente.

4. Ove non si provveda in forma diretta, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie possono essere gestite, anche disgiuntamente, nelle seguenti forme:

- a) per l'accertamento delle entrate di natura tributaria, nelle forme associate con altri enti locali, previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) affidamento a terzi nelle forme previste dalla legge;

5. La forma di gestione scelta o la sua modifica deve essere prevista nel regolamento afferente ciascuna entrata, sulla base di una analisi tecnico-funzionale dei vantaggi per il contribuente e per l'amministrazione stessa.

6. Nel caso sia disposto l'affidamento della gestione a terzi di cui alla lettera b) del precedente comma 4, il soggetto gestore dev'essere individuato mediante lo svolgimento di una gara pubblica in conformità alla vigente disciplina in tema di appalti pubblici.

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti.

Art. 7 **Versamenti**

1. La riscossione delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento.

2. Le somme dovute per le entrate proprie possono essere pagate mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) presso gli sportelli del concessionario della riscossione, ovvero mediante le altre modalità con lo stesso concordate.

3. La riscossione di particolari entrate entro importi predefiniti può essere effettuata dall'Ufficio ragioneria o da altri dipendenti nella loro qualifica di agenti contabili ove ciò sia specificatamente previsto da disposizioni di legge, regolamentari o atti deliberativi dell'ente.

Art. 8 ***Riscossione coattiva***

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente dall'ente o affidata agli altri soggetti.

2. Per le entrate patrimoniali il credito può essere recuperato mediante ricorso al giudice ordinario secondo le disposizioni vigenti.

3. Sul titolo esecutivo dev'essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

4. La procedura di riscossione coattiva delle entrate extratributarie ha inizio entro 60 giorni dal decorso del termine assegnato per il pagamento, senza ulteriore altro sollecito. Al contribuente inadempiente si addebitano gli interessi legali che decorrono dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e le spese che il Comune sostiene per la procedura di riscossione.

5. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo minimo stabilito dalla legge.

Art. 9 ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito da ciascuna legge d'imposta.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso o altro termine previsto dalla legge, il responsabile dell'entrata comunica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza. La mancata comunicazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 10 ***Estinzione per compensazione***

1. La somma liquidata dal comune a titolo di rimborso ai sensi dell'articolo precedente può essere compensata con pagamenti che il contribuente deve effettuare per il medesimo titolo.

2. L'estinzione per compensazione è disposta dal responsabile dell'entrata, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, nella quale sia indicato l'importo, la natura dell'entrata ed ogni altro dato necessario per l'individuazione degli importi da compensare.

3. Il responsabile rende noto al contribuente l'esito dell'istanza, entro 60 giorni dalla presentazione o altro termine previsto dalla legge, con atto da inviare al

richiedente a mezzo raccomandata A.R. Nel caso in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il predetto termine, deve intendersi che la compensazione non sia stata accordata.

Art. 11 ***Tutela giudiziaria***

1. Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni relative a controversie inerenti la gestione delle entrate proprie, l'ente può avvalersi del responsabile dell'entrata e, in aggiunta od in via sostitutiva, di uno o più professionisti all'uopo incaricati a seconda delle fattispecie ed in rapporto al grado di giudizio. Per le entrate tributarie l'ente può stipulare, in via preventiva, una convenzione con uno o più professionisti, nel rispetto dei tariffari minimi di legge. La predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico, la preparazione e trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al funzionario responsabile dell'entrata.

2. Per l'attività contenziosa di cui al primo comma spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente, costituirsi in giudizio per ogni grado della controversia e proporre appello, previa autorizzazione da parte della Giunta.

3. La tutela giudiziaria è regolata dai principi e dalle norme di legge vigenti.

Art. 12 ***Modulistica***

1. Al fine di agevolare il contribuente nell'applicazione del regolamento si allega la rispettiva modulistica.

2. La modulistica può essere modificata dall'Ufficio tributi in conseguenza a nuove disposizioni legislative o ad esigenze connesse all'Ufficio stesso.

Art. 13 ***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

2. Per quanto non espressamente regolato dal presente regolamento si applicano i regolamenti adottati dall'ente per ogni singola entrata e le disposizioni di legge vigenti.